COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

9.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **NINO CRISTOFORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUIGI CASTAGNOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Cristofori Nino, *Presidente* 2

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Provvedimenti organici per la Calabria (2052);

TASSONE ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1366) 2

Cristofori Nino, *Presidente* 2, 3, 5, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32

Castagnola Luigi, *Presidente* 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23

Battaglia Pietro, *Relatore* .. 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31

Ciconte Vincenzo 7, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27

PAG.

De Julio Sergio 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 30

Garavini Andrea Sergio 3, 5, 6, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 31

Mancini Giacomo 3, 5, 20, 21

Napoli Vito 4, 32

Nucara Francesco 3, 15

Nucci Mauro Anna Maria 6

Orsini Gianfranco 15, 16, 23

Pujia Carmelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 11, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 30, 31

Valensise Raffaele 4, 7, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 26, 31

Zavettieri Saverio 2, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 26, 27

La seduta comincia alle 10,30.

MARIA TADDEI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Aiardi, Becchi, Bodrato, Geremicca, Grippo, Minucci, Reichlin, Russo Vincenzo, Schettini e Tarabini sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Tassone, Bassanini, Nucci Mauro, Ciconte, Biafora, Lavorato, Serra, Loiero, Bianchi Beretta e Chiriano, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti organici per la Calabria (2052); e della proposta di legge Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti organici per la Calabria »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tassone ed altri: « Interventi per lo sviluppo della regione Calabria ».

Ricordo che, nella seduta di ieri, il relatore aveva dato lettura del nuovo testo redatto dal Comitato ristretto, nonché del parere favorevole, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento, della VIII Commissione. Informo che su tale parere, che sostituisce gli articoli 1, 2 ed 11 del testo unificato, occorrerà acquisire il parere della I Commissione per gli aspetti di sua competenza.

Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. A completamento dell'esposizione del presidente, vorrei ricordare che il parere della VIII Commissione è giunto quando già la nostra seduta era iniziata. Abbiamo avuto un incontro con il presidente Botta e con il relatore Cerutti al fine di concordare un testo che fosse in linea con quello redatto dal Comitato ristretto. Inoltre, per correttezza, una volta pervenuto il parere in oggetto, ci siamo fatti carico di inviarlo alla I Commissione perché ne valutasse gli aspetti di propria competenza. Il presidente di tale Commissione ci ha assicurato che nella mattinata tale parere verrà espresso e, quindi, potremo definire il provvedimento in ogni suo aspetto.

Propongo, pertanto, che venga recepito il nuovo testo degli articoli 1, 2 ed 11 così come formulato dalla VIII Commissione e che tutti gli emendamenti relativi a tali articoli vengano considerati decaduti.

SAVERIO ZAVETTIERI. Concordo con il relatore sull'opportunità di recepire il nuovo testo degli articoli 1 e 2 e, conseguentemente, sulla decadenza di tutti gli emendamenti ad essi presentati.

Sono, invece, fermamente contrario alla nuova formulazione dell'articolo 11, riguardante materia sulla quale non credo che la VIII Commissione possa svolgere un ruolo vincolante. Ritengo che questo sia un tentativo surrettizio (non voglio definirlo con altro termine) e certamente non opportuno di introdurre nella legge speciale sulla Calabria una

normativa che modifica o, meglio, proroga la disciplina nazionale di carattere generale. Abbiamo già affrontato questa discussione in sede di Comitato ristretto relativamente ad altre materie non omogenee al progetto al nostro esame, per le quali l'inserimento nel dispositivo di legge avrebbe sortito la conseguenza di ampliarne indefinitamente l'ambito di operatività.

Il parere mio personale e del gruppo socialista è nel senso di una netta opposizione all'introduzione dell'articolo 11 a partire dal secondo comma del testo trasmesso dall'VIII Commissione; tale operazione potrebbe, anzi, sollecitare una serie di considerazioni poco nobili sul modo di legiferare del Parlamento italiano, allorquando si cerca di inserire in questa o quella legge norme su materie estranee all'oggetto del provvedimento, che potrebbero nascondere interessi particolari o, comunque, non essere adeguatamente discusse e valutate.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Zavettieri di essermi già attivato per richiamare l'attenzione della Presidenza della Camera sul problema della disciplina dei pareri vincolanti. Rimane il fatto che questo è, per ora, un parere vincolante.

Se intorno all'opportunità di ridiscutere i termini del parere espresso dall'VIII Commissione si formasse una maggioranza, sarebbe necessario sospendere la seduta, riprendere i contatti con la Commissione ambiente e tentare di trovare un accordo. Viceversa, se questa fosse l'opinione di un gruppo o, comunque, di una minoranza, tale decisione non si potrebbe adottare.

GIACOMO MANCINI. Il gruppo socialista concorda con il presidente, ma occorre affermare che ci troviamo in presenza di una materia non sottoponibile al parere vincolante della Commissione ambiente. Quest'ultima, anziché lavorare al fine di portare avanti una legge di riforma dell'ANAS, cerca di introdurre modifiche nel provvedimento relativo alla Calabria, con effetti che vanno ad interessare la disciplina di carattere generale.

Tale comportamento non è giusto, non è opportuno, non è serio, non è conveniente; ha ragione il collega Zavettieri, quando dice che si potrebbe giungere ad espressioni spiacevoli!

PRESIDENTE. Condivido le ragioni addotte dai colleghi ed è proprio in rapporto ad un problema di carattere generale e non legato al provvedimento in discussione che mi ero attivato – lo ribadisco – presso la Presidenza della Camera. Infatti, si tratta di una questione procedimentale che non posso dirimere in quanto presidente di Commissione.

A questo punto, credo sia molto più semplice verificare se la proposta del gruppo socialista sia condivisa dalla maggioranza della Commissione; in tal caso, saremo costretti a non entrare nel merito del provvedimento, adottando una diversa procedura. Pertanto, prego i colleghi che interverranno di esprimersi intorno alla proposta di sospensione, in modo da chiarire se essa sia condivisa.

FRANCESCO NUCARA. Il parere con cui la Commissione VIII riformula l'articolo 11 dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto introduce modifiche ad una legge nell'ambito di un provvedimento riguardante soltanto la regione Calabria. Comunque, tale parere non può essere considerato vincolante.

Pertanto, mi associo alla richiesta espressa dai colleghi che mi hanno preceduto.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Si è determinata una situazione che crea un certo imbarazzo: da un lato, esistono la volontà ed il necessario consenso perché nella giornata di oggi la legge venga approvata, dall'altro, il citato parere della Commissione ambiente solleva una serie di problemi.

Per quanto riguarda questi ultimi, occorre dire che sarebbe opportuno che il primo comma dell'articolo 11 nella formulazione proposta dall'VIII Commissione

contenesse un riferimento specifico alla situazione della Calabria. Inoltre, l'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, come modificato, assume un'estensione di carattere nazionale, mentre non possiamo introdurre in sede di approvazione di una legge di carattere regionale disposizioni relative all'attribuzione di progetti e di realizzazioni all'ANAS sulla base di un piano generale.

Prego il presidente di seguire la procedura più semplice che possa consentire il prosieguo dei lavori: quella di affidare ad un chiarimento fra i presidenti delle Commissioni bilancio ed ambiente e la Presidenza della Camera le ragioni scaturite all'interno del nostro dibattito. In quella sede occorrerebbe sostenere che, mentre la nostra Commissione accoglie senz'altro le parti del parere vincolante riguardanti la Calabria, essa nutre seri dubbi intorno alle disposizioni che investono l'intero territorio nazionale, poiché ritenere queste ultime vincolanti significherebbe esorbitare dalle nostre competenze.

Sulla base di tale chiarimento, il Presidente della Camera dovrebbe sciogliere un nodo che non spetta a noi dirimere.

VITO NAPOLI. Condivido l'opportunità di procedere nella direzione indicata dall'onorevole Garavini.

Occorre rilevare che il problema scaturito oggi intorno alla normativa riguardante l'ANAS non è nuovo e che, anzi, i parlamentari soprattutto di questa Commissione sono abbastanza abituati a veder inserite, in progetti di legge in fase di approvazione, norme relative ad altre materie.

Il problema è un altro: ciò che non si comprende bene è il merito della decisione assunta dall'VIII Commissione, per cui sarebbe opportuno rivolgersi al suo presidente per cercare di ottenere un po' di chiarezza. In questo senso, consigliamo la Commissione ambiente di esaminare in tempi rapidi la normativa sull'ANAS, poiché si rischia di realizzare le strade in un futuro indeterminato, sebbene i fondi siano già esistenti.

RAFFAELE VALENSISE. Distinguerei i due momenti, anche se mi rendo conto del fatto che il suo intervento riguarda l'aspetto formale concernente la natura vincolante o meno del parere espresso dall'VIII Commissione.

Desidero ricordare quanto è avvenuto ieri. Abbiamo incontrato il presidente Botta e l'onorevole Cerutti, i quali hanno illustrato la loro posizione in ordine alla formulazione dell'articolo 1, sottolineando che la stesura da loro proposta mira ad anticipare nel testo del provvedimento per la Calabria una normativa attualmente in corso di elaborazione riguardante l'intero territorio nazionale. I componenti della Commissione ambiente ci hanno dunque invitato ad accogliere i princìpi suggeriti, in quanto volti a porre la legislazione per la Calabria al passo con quella nazionale. Dalla lettura del testo abbiamo potuto verificare – riconosco di essere stato molto polemico nella seduta di ieri – come il parere espresso dall'VIII Commissione sia nato dalla volontà di agevolare quest'opera di adeguamento.

Certamente, occorre interpellare il Presidente della Camera per dirimere il problema della natura vincolante del parere, ma rimane soprattutto una questione di merito. In tal senso, la proposta di verificare l'esistenza di una maggioranza sulla formulazione dell'articolo 11 mi sembra saggia, poiché, in caso positivo, sarebbe inutile continuare a « gingillarsi » attorno alla questione formale. Del resto, il Comitato ristretto, dopo essersi consultato con gli autorevoli colleghi dell'VIII Commissione, è convenuto sull'opportunità di recepire la formulazione suggerita. Quanti non gradissero tale formulazione, avrebbero comunque la possibilità di esprimere il loro voto.

Mi sembra che la questione meramente formale non sia di grande rilievo, poiché non ci troviamo di fronte ad un parere automaticamente dato ed accolto, ma dinanzi ad un recepimento nel testo di alcuni suggerimenti, recepimento attuato sulla base delle ragioni esposte dai membri della Commissione ambiente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Valensise per aver chiarito la mia preoccupazione. Non ho posto solo una questione formale, poiché mi rendevo conto dell'esistenza di aspetti sostanziali. Per tale motivo, ho chiesto alla Commissione di esprimersi; se l'orientamento fosse nel senso sottolineato dal gruppo socialista e repubblicano, evidentemente dovrei affrontare il problema di carattere formale. Se, al contrario, la maggioranza della Commissione non condividesse tale posizione, sarebbe inutile valutare quell'aspetto.

Tra l'altro, mi sembra giusta l'osservazione espressa dal gruppo socialista circa l'inammissibilità della parte dell'articolo 11, contenuto nel parere, non riguardante la Calabria; il problema dovrebbe essere affrontato, cercando un chiarimento con gli uffici della Presidenza della Camera.

Ritengo che sia più saggio accantonare la questione, secondo quanto era stato già proposto dall'onorevole Garavini, in modo da poterla esaminare con i componenti della Commissione ambiente e gli uffici della Presidenza. Nel frattempo, sarebbe possibile procedere all'esame del testo.

GIACOMO MANCINI. Per noi, la questione non è di carattere formale, come qualcuno sostiene, ma di natura sostanziale: si tratta di sapere se una legge nazionale possa essere modificata attraverso l'inserimento, eventualmente concordato – e ciò è ancora più grave – delle relative disposizioni all'interno di un provvedimento di carattere particolare.

PRESIDENTE. Una volta ricevuto il parere, avevo pregato il relatore ed il Comitato ristretto di affrontare la questione con il presidente dell'VIII Commissione; avevo quindi supposto che fosse stato raggiunto al riguardo un accordo sul testo dalla maggioranza del Comitato. Prendo atto del fatto che tale accordo non è stato raggiunto.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Il Comitato, a maggioranza, ha concordato il testo; vi è stata una riserva da parte del collega Zavettieri, il quale ripropone oggi il problema già evidenziato ieri durante l'incontro avuto con il presidente della Commissione ambiente.

Concordo sulla proposta del presidente. Considerato che i primi due articoli del provvedimento non hanno dato luogo a discussione, si potrebbero dichiarare decaduti tutti gli emendamenti ad essi relativi.

SAVERIO ZAVETTIERI. Occorre chiarire la questione relativa al carattere vincolante del parere sull'articolo 11. Ciò non è infatti indifferente per la valutazione del testo, in quanto, essendovi un accordo generale sull'approvazione senza ritardi del provvedimento, qualora venisse accertata la natura vincolante del parere sull'articolo 11, si determinerebbe una certa maggioranza; in caso contrario, entrando nel merito, se ne formerebbe un'altra.

PRESIDENTE. Faccio osservare che per la definitiva approvazione degli articoli occorre attendere il parere della I Commissione.

Desidero comunque conoscere la posizione dei gruppi sulla questione concernente l'articolo 11. Una volta risolto il problema della natura vincolante o meno del parere dell'VIII Commissione, si pone immediatamente la questione sostanziale.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Il gruppo comunista ritiene senz'altro vincolante il parere espresso dalla VIII Commissione per quanto riguarda gli articoli 1, 2 ed 11 del provvedimento in esame.

Desidererei, tuttavia, avere un chiarimento in ordine al punto 1 dell'articolo 11, secondo il quale l'ANAS è autorizzata ad affidare fino al 31 dicembre 1991 a trattativa privata a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate la compilazione di progetti di massima ed esecutivi, studi di fattibilità di impatto ambientale e redditività economica. Mi pare che tale disposizione modifichi una legge nazionale, avendo essa carattere generale.

A noi preme molto che questo punto venga chiarito, in quanto è necessario appurare con estrema rapidità se vi siano aspetti che configurino una qualche illegittimità della norma. La questione dovrebbe, a nostro avviso, essere risolta dalla Presidenza della Camera insieme con i presidenti delle Commissioni V e VIII.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI CASTAGNOLA

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame dell'articolato.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Vorrei sapere se si debbano intendere approvati i primi due articoli del provvedimento nel testo contenuto nel parere vincolante della VIII Commissione.

PRESIDENTE. Non è possibile considerare approvati gli articoli 1 e 2, in quanto su di essi è necessario che si pronunci la Commissione affari costituzionali.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Ma il parere che quest'ultima deve esprimere è molto diverso da quello formulato dalla VIII Commissione. Quest'ultimo costituisce un vincolo relativamente al merito del provvedimento, mentre quello della I Commissione stabilisce semplicemente se le norme siano o meno costituzionali.

PRESIDENTE. Vorrei farle osservare che la I Commissione giudica anche gli aspetti di legittimità nell'ambito dell'ordinamento e che su di essi ha competenza esclusiva.

Tuttavia, se viene posto un problema di questo genere, sarebbe forse preferibile sospendere brevemente la seduta.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Vorrei ricordare come si è giunti a questa situazione.

Sul testo elaborato dal Comitato ristretto è stato acquisito il parere della I Commissione nonché quello della XI Commissione. Ieri mattina, quando già era iniziata la riunione in sede legislativa, è intervenuto il parere tardivo – lo dobbiamo sottolineare – della VIII Commissione, parere che modifica il testo precedente e del quale abbiamo discusso.

Nel confronto che ieri abbiamo avuto con gli onorevoli Botta e Cerutti, rispettivamente presidente della VIII Commissione e relatore presso la stessa per il parere sul provvedimento in esame, essi ci hanno informati del fatto che il testo dell'articolo 1 e dell'articolo 2 è stato mutuato letteralmente dal provvedimento sulla difesa del suolo (da ieri in sede legislativa all'esame di quella Commissione), il quale ha ottenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

Con estrema correttezza, quando ci è pervenuto il nuovo parere della VIII Commissione, abbiamo interpellato immediatamente la Commissione affari costituzionali, invitandola ad esprimersi su questo nuovo testo, onde consentirci di varare con rapidità il provvedimento.

Personalmente, non credo comunque che la sostanza cambi: sono convinto, altresì, che la I Commissione esprimerà certamente parere favorevole.

Ritengo, pertanto, che si possa senz'altro procedere ad esaminare l'articolo 3.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Sulla base delle considerazioni emerse, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere l'esame degli articoli 1 e 2, nel testo formulato dalla VIII Commissione, in attesa che la I Commissione affari costituzionali esprima il prescritto parere.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi indicati alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1 e quelli riguardanti manufatti in terra e materia vegetale interessanti la stabilità delle pendici, gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini, non eseguibili a misura, nonché le opere civili

di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione delle attività di cui alle stesse lettere *a), d)* ed *e),* sono eseguiti in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. I lavori riguardanti gli interventi e le opere non indicati dal comma 1 sono affidati, mediante licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 13 settembre 1982, n. 646, al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, ed alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80. Le imprese affidatarie dei lavori debbono prioritariamente far ricorso agli operai iscritti negli elenchi indicati al comma 1 del presente articolo ed in questo caso, ad esaurimento dei lavori stessi, tali operai sono reintegrati nei medesimi elenchi.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 e per le eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e successive modificazioni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1), sopprimere le parole da: iscritti *sino a:* n. 442.
3. 4.

Valensise, Parlato, Mennitti.

Al comma 1, sopprimere dalla parola al decreto .... n. 442 *e aggiungere:* al comma 1 dell'articolo 4.
3. 3.

Zavettieri.

Al comma 2, aggiungere all'inizio le seguenti parole: I lavori riguardanti gli interventi e le opere indicati al comma 1 richiedenti manodopera in eccesso rispetto a quella nello stesso comma determinata, nonché.
3.-5.

De Julio.

VINCENZO CICONTE. Gli emendamenti 3. 3 e 3. 4 rispondono all'esigenza di correggere la formulazione del comma 1 dell'articolo 3, ma sono superati dal testo del Comitato ristretto.

RAFFAELE VALENSISE. Quando ho proposto l'emendamento soppressivo 3. 4, la parte cui esso si riferiva era presente nel testo stampato del Comitato ristretto.

SERGIO DE JULIO. Comunque, la riformulazione esatta dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole « operai idraulico-forestali » è: « di cui al comma 1 dell'articolo 4 ». Solo in questo modo, l'emendamento 3. 4 avrebbe un significato preciso.

RAFFAELE VALENSISE. In realtà, questa è soltanto materia di coordinamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 3. 3.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Anche l'emendamento 3. 3 è assorbito dall'attuale formulazione del testo.

RAFFAELE VALENSISE. Questo non mi risulta ! Abbiamo sotto gli occhi il testo del Comitato ristretto: in questa sede bisogna procedere alla votazione degli emendamenti presentati. La loro esistenza è certa e non può essere inficiata da deliberazioni adottate successivamente, che non risulterebbero nemmeno dal verbale della seduta !

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Devo precisare che, a seguito delle modifiche al testo del Comitato ristretto da me stesso annunciate in apertura della seduta di

ieri, gli emendamenti 3. 4 e 3. 3 sono assorbiti nel testo del Comitato ristretto.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3. 5.

SERGIO DE JULIO. Chiedo di accantonare l'emendamento 3. 5 da me presentato poiché è connesso all'articolo 4 e dipende dalla definizione che di quest'ultimo sarà data.

PRESIDENTE. L'onorevole De Julio propone di accantonare l'emendamento 3. 5 e conseguentemente l'articolo 3. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Operai idraulico-forestali).

1. Gli operai idraulico-forestali sono esclusivamente quelli indicati nel decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che hanno prestato servizio sino all'anno 1983 e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati numericamente e nominativamente negli appositi elenchi depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli operai di cui al comma 1 sono utilizzati per i lavori da eseguire nell'ambito del bacino idrografico in cui è compreso il comune di residenza e in quelli ad esso contigui.

3. Il contratto di lavoro degli operai idraulico-forestali a tempo determinato di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, può avere durata superiore al numero delle giornate prestate nell'anno precedente, e comunque non superiore a 180, purché non venga superato il numero complessivo di giornate lavorate nel 1983 dagli operai idraulico-forestali a tempo determinato.

4. Ai lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma 1 che nel corso dell'anno, per ragioni connesse con eventi meteorologici o per necessità di organizzazione degli interventi o della tipologia dei lavori, non possono essere utilizzati per più di 180 giornate lavorative, è corrisposto, per un periodo massimo di 90 giorni, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. In tale periodo i lavoratori stessi possono essere utilizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41. La loro utilizzazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è disposta dai comuni di residenza, ferma restando a carico dei comuni la differenza fra il salario dovuto per intero e quello previsto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

5. Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui al comma 4 è istituita una apposita evidenza contabile presso la cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

6. Ai lavoratori ed alle lavoratrici idraulico-forestali dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da amministrazioni ed enti regionali, che abbiano maturato quindici annualità di contribuzione utile agli effetti pensionistici e che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, spetta, a domanda da presentare entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno, se uomini, e del cinquantacinquesimo, se donne. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

7. Ai lavoratori a tempo determinato iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che rinuncino, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione in detti elenchi, è corrisposta una indennità compensativa pari a due volte il monte-salari, comprensiva di indennità aggiuntiva, percepito nella misura più alta in uno dei due ultimi anni di prestazione. Ai medesimi lavoratori, ricorrendo le condizioni, si applica il comma 6.

8. La Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. Per gli operai a tempo determinato l'importo è stabilito tenendo conto del numero medio annuo delle giornate lavorate negli ultimi cinque anni. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione dei salari vengono iscritti nella evidenza contabile di cui al comma 5.

9. La Cassa per l'integrazione dei salari verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile. Le somme occorrenti vengono iscritte nell'apposita evidenza contabile di cui al comma 5.

10. Nel caso di accertato investimento della indennità compensativa, di cui al comma 7, in attività economiche individuali agevolate dalla presente legge o dalla legislazione regionale, la domanda di agevolazione assume carattere prioritario rispetto alle concorrenti; nei limiti consentiti dalle norme attuative saranno inoltre accordate le misure massime di agevolazione.

11. Gli oneri relativi a quanto stabilito nei precedenti commi sono a carico del contributo di cui all'articolo 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare gli importi relativi ai trattamenti di integrazione salariale e ai prepensionamenti, nonché quelli degli eventuali conguagli, dallo stanziamento annuale iscritto ai sensi del predetto articolo, ai fini del versamento degli stessi a favore della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, nell'ambito dell'apposita evidenza contabile di cui al comma 5.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sopprimere: e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati numericamente e nominativamente *e aggiungere:* compresi.

4. 10.

Zavettieri.

All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire:

La legge 4 agosto 1984, n. 442 resta in vigore sino a quando il numero complessivo degli operai risulterà, come da elenchi appositi depositati presso il Ministero del lavoro che ne verifica l'autenticità, superiore a ventimila unità.

Nel frattempo eventuali disponibilità del monte giornate rimasto fissato al 31 dicembre 1983 verranno utilizzate, sempre per finalità di sistemazione del suolo o di protezione civile o mediante appositi progetti, dalla regione Calabria, sentite le Organizzazioni sindacali regionali anche con l'utilizzo di personale con precedenti lavorativi per scopi di protezione civile,

vedette guardafuochi e centro radio regionale ed avviati a lavoro nel periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1987 a norma della legge n. 205.

Non appena il tetto massimo delle unità lavorative sarà contenuto al di sotto di ventimila unità lavorative, la Regione mediante contrattazione sindacale a livello regionale, per mantenere il limite del tetto fissato è autorizzata all'esercizio del *turn-over.*

4. 14.

Battaglia.

Sostituire: non superiore a ventimila unità *con le parole:* non superiore a ventiduemila unità. *Di conseguenza al quintultimo rigo:* ventimila *diventa:* ventiduemila.

0. 4. 14. 1.

De Carolis, Castagnetti, Nucara.

All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere: Sono operai idraulico-forestali a tempo indeterminato quelli che prestano con carattere di continuità la loro attività lavorativa per un periodo non inferiore a mesi 6 e per un numero di giornate di effettivo lavoro non inferiori a n. 151.

4. 11.

Zavettieri.

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: del bacino idrografico *con le seguenti:* dei bacini idrografici.

4. 2.

De Julio.

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: del bacino idrografico *con le seguenti:* dei bacini idrografici, *e la parola:* esso *con la seguente:* essi.

4. 15.

De Julio.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'attuazione degli interventi indicati alle lettere *a), d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1, secondo i programmi approvati dalla regione Calabria, la giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale, può decidere di impegnare una parte del monte ore lavorative riferito al 1983 non utilizzato per dimissioni o pensionamenti per aumentare il numero delle giornate degli operai idraulico-forestali a tempo determinato e per effettuare operazioni di *turn-over* fino ad un limite di impegno di giornate lavorative che non superi nel 1988 il 70 per cento di quelle risparmiate dal 1983 in poi e, in ciascuno degli anni successivi, il 70 per cento di quelle resesi disponibili l'anno precedente.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3, sostituire le parole da: iscritti *a:* n. 442 *con le seguenti:* di cui al comma 1 del successivo articolo 4; *al comma 2 dello stesso articolo 3, sostituire le parole da:* iscritti *fino a:* medesimi elenchi *con le seguenti:* idraulico-forestali ed in questo caso, ad esaurimento dei lavori stessi, tali operai sono reintegrati negli elenchi di cui al comma 1 del successivo articolo 4, *ed al comma 1 dell'articolo 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* integrati a seguito delle operazioni di *turn-over* previste al successivo comma 3.

4. 3.

De Julio.

All'articolo 4 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *a), d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1, secondo i programmi approvati dal CIPE, la giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale, può decidere di impegnare una parte del monte ore lavorative riferito al 1983 non utilizzato per dimissioni o pensionamenti per aumentare il numero delle giornate degli operai idraulico-forestali a tempo determinato.

4. 16.

De Julio.

All'articolo 4, comma 3, sono soppresse le parole: e comunque non superiore a 180 *e:* dagli operai idraulico-forestali a tempo determinato.

4. 1.

Tamino, Russo Franco.

All'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: e comunque non superiore a 180.
4. 12.

Zavettieri.

All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

3-*bis*. In relazione agli investimenti specifici che saranno previsti nei programmi annuali ai sensi del comma 3 del precedente articolo 1, per la realizzazione nelle zone interne degli interventi di cui ai punti *a), d), e)* del comma 1 dell'articolo 1, in ragione dei fabbisogni di manodopera, la Regione potrà prevedere l'impiego anche di operai idraulico-forestali non iscritti negli elenchi depositati presso il Ministero del lavoro, dopo aver applicato la norma contenuta nel precedente comma 3 e recuperando nel limite massimo del 70 per cento le giornate lavorative resesi disponibili nell'anno precedente.
4. 9.

Garavini, Lavorato, Samà, Ciconte, Schettini.

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

3-*bis*. La legge 4 agosto 1984, n. 442, resta in vigore sino a quando il numero complessivo degli operai idraulico-forestali risulterà, come da elenchi appositi depositati presso il Ministero del lavoro che ne verifica l'autenticità, non superiore a ventitremila unità.

Raggiunto tale numero la Regione, in relazione ai piani previsti dall'articolo 2, mediante la contrattazione sindacale a livello regionale, potrà prevedere l'impiego anche di operai idraulico-forestali non iscritti negli elenchi depositati al Ministero del lavoro fino al limite massimo del numero prefissato.
4. 19.

Ciconte, Garavini, Lavorato, Schettini, Samà.

Al comma 4 sostituire le parole: 180 giornate lavorative, è corrisposto, per un periodo massimo di 90 giorni *con le parole:* 150, si applica.
4. 13.

Zavettieri.

Sopprimere il comma 6.
4. 17.

De Julio.

Al comma 7, sostituire la parola: comprensiva *con la seguente:* comprensivo.
4. 5.

De Julio.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 18.

De Julio.

Al comma 9, sostituire la parola: corrisposta *con la seguente:* corrisposto.
4. 6.

De Julio.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Occorre accertare se la soppressione delle parole « indicati numericamente e nominativamente », di cui all'emendamento 4. 10, comporti maggiori oneri, aumentando il numero delle unità addette; a questo fine è necessaria una relazione tecnica contenente dati precisi.

SAVERIO ZAVETTIERI. Escludo che la modifica possa recare maggiori oneri finanziari.

RAFFAELE VALENSISE. È opportuno sottolineare che l'articolo 4 del provvedimento al nostro esame rappresenta un punto nodale, poiché investe il drammatico problema dei lavoratori forestali.

La questione affonda le proprie origini nel passato e deriva dall'esigenza di fornire alla regione Calabria, in presenza di

un alto tasso di disoccupazione, una sorta di « cuscinetto » sociale, al fine di attenuare un problema endemico.

Le buone intenzioni non lastricano soltanto le vie dell'inferno, ma anche quelle della Calabria, cosicché gli originari propositi positivi si sono successivamente trasformati in un piano di forza lavoro idraulico-forestale che ha dato luogo a gravi perplessità e dubbi, in linea di principio, e ad una serie di sperperi.

Su tale complessa fenomenologia si è soffermata l'attenzione del consiglio regionale della Calabria: nella seduta di pochi giorni fa, quest'organo ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul settore in questione. Inoltre, la giunta regionale calabrese ha portato a conoscenza dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla mafia le linee generali del problema.

Il gruppo del movimento sociale italiano ha tenuto un comportamento estremamente cauto intorno all'argomento. Nel 1984 ci siamo schierati contro l'approvazione della legge n. 442, con cui si chiudevano le liste dei lavoratori forestali, bloccandone le assunzioni. Quelle liste – desidero ricordarlo – erano state ritenute necessarie da alcune forze politiche e dallo stesso Governo, ma con quello strumento si era attuato un eccessivo rigonfiamento di occupazione nel settore. Sebbene fossimo consapevoli del fenomeno, eravamo contrari alla chiusura delle liste, poiché ritenemmo che, fatta salva l'esigenza di modificare la gestione del settore, non si poteva incidere sull'intero comparto (tanto importante ai fini occupazionali) dell'industria della forestazione.

Per tale motivo fummo contrari al blocco operato dalla legge n. 442 che tuttavia è ancora in vigore.

La polemica attuale verte sull'ingente destinazione di risorse finanziarie al settore idraulico-forestale, senza che quest'ultimo abbia una dinamica fisiologica; tale dinamica secondo alcuni deve essere assicurata nelle forme del *turn-over*, secondo altri in maniera diversa, ritenendo necessario il mantenimento del blocco operato dalla legge n. 442.

L'emendamento che ci occupa, a mio giudizio, non può essere accolto, mentre deve essere mantenuta la formulazione del primo comma dell'articolo 4, che offre maggiori garanzie, « fotografando » la situazione del 1983 e mantenendo dunque il riferimento agli elenchi numerici e nominativi non modificabili in nessuna maniera. A mio avviso, la soppressione di questa cautela non giova alla chiarezza del testo e alla trasparenza della condotta che dovrebbe presiedere all'impiego delle nuove risorse nel settore forestale.

Si tratta, infatti, di materia delicata che necessita di saldi punti di riferimento.

Giustamente, si sostiene l'opportunità di avere riguardo al 1983, poiché quello è stato l'anno della massina espansione; tuttavia, a tale anno dobbiamo guardare anche sotto il profilo degli elenchi numerici e nominativi. Se esistono, non vedo per quale motivo bisogna abolirli! Essi servono ad evitare situazioni ambigue, che si possono prestare a manipolazioni. Anche rispetto all'inchiesta avviata dal consiglio regionale, mi sembra che – senza voler criminalizzare nessuno -, convenga mantenere il testo al nostro esame, che risponde a diverse esigenze, non ultima quella della chiarezza e della trasparenza.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Vorrei far osservare che la discussione analitica di ogni emendamento impedisce una rapida approvazione della legge; chiederei pertanto al relatore di esprimere una valutazione complessiva sulle modifiche proposte e di valutare la presenza o meno di un accordo sull'articolo 4.

SAVERIO ZAVETTIERI. Sul punto al nostro esame si è svolta in Comitato ristretto una discussione molto animata, discussione che ha portato all'elaborazione, da parte del relatore, di un'ipotesi di accordo rappresentata dall'emendamento 4. 14. Dovremmo, dunque, decidere in via

preliminare se considerare il testo originario, esaminando quindi gli emendamenti presentati da ogni singolo gruppo, oppure accettare la formulazione proposta dal relatore, discutendo unicamente sul secondo capoverso del terzo comma e sull'ultimo capoverso del quarto comma, sui quali non vi è assenso.

PRESIDENTE. Vorrei considerare l'osservazione dell'onorevole Garavini, dato il gran numero di emendamenti presentati al testo in esame. Essendo trascorsa buona parte della mattinata, sarà opportuno assumere una decisione politica sul modo in cui procedere per l'esame degli emendamenti. Se, infatti, ognuno vorrà intervenire nel merito dei singoli aspetti, è prevedibile che non sarà possibile giungere alla definitiva approvazione del testo.

Prego dunque il relatore di formulare una proposta, in modo tale da rendere compatibile l'esame del provvedimento con l'obiettivo, da tutti auspicato, di giungere alla votazione finale; il presidente s'impegnerà da parte sua a sostenere tale proposta nelle forme consentite, mentre, qualora non venisse formulata, ne prenderebbe atto.

RAFFAELE VALENSISE. Desidero ribadire il principio secondo cui in nessun modo può essere limitato il diritto di ogni parlamentare di discutere e veder posti in votazione gli emendamenti presentati; nel mio caso, sono tredici.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Sul piano della sostanza, sono completamente d'accordo con la proposta del presidente, in quanto nutro la convinzione che, se non imbocchiamo questa strada, difficilmente riusciremo ad approvare il provvedimento in esame. La volontà di pervenire a questo risultato – volontà manifestata più volte in seno al Comitato ristretto, nel corso della discussione sulle linee generali e soprattutto nella scelta della sede legislativa in Commissione – credo vada ora verificata, anche perché l'imminenza della chiusura estiva non ci consente appello.

Per quanto concerne l'articolo 4, che costituisce senz'altro un articolo nodale, vorrei ricordare che la relativa discussione si è trascinata per circa tre mesi nell'ambito del Comitato ristretto. In qualità di relatore, mi sono fatto carico di presentare un emendamento che, a mio giudizio, può rappresentare un adeguato punto di mediazione delle varie richieste raccolte anche nel corso delle audizioni con i rappresentanti della giunta regionale calabrese e delle organizzazioni sindacali. Ricordo che si è posto il problema della legge n. 442, legge di conversione di un decreto-legge che il Parlamento ha approvato nell'agosto del 1984. Com'è noto, lo Stato fin dal 1981 ha erogato contributi per la forestazione in Calabria; prima di tale anno, il finanziamento era a carico del bilancio della regione, circostanza che ha creato notevoli inquietudini tanto che i forestali, che non venivano pagati per mesi interi, hanno occupato gli uffici della regione, dando vita ad una situazione sociale davvero incandescente.

La legge n. 442 è propedeutica a quella per la Calabria al nostro esame, che intende regolamentare per tredici anni l'erogazione da parte dello Stato degli stanziamenti a favore dei forestali. Ci siamo, tuttavia, preoccupati che, perdendo efficacia la legge n. 442 (superata dall'entrata in vigore di quella in esame), non si riproponga il fenomeno della dilatazione del numero dei forestali. A tal fine, abbiamo stabilito un tetto di 20 mila unità, tetto su cui si sono dichiarate d'accordo le stesse organizzazioni sindacali, regionali e nazionali.

I colleghi del gruppo comunista hanno presentato l'emendamento 4. 19 che nel primo comma riproduce perfettamente l'emendamento 4. 14 da me presentato, mentre per il secondo comma è formulato in modo che ritengo preferibile rispetto alla formulazione del mio. Si tratta, in conclusione, di stabilire un tetto invalica-

bile, oltre il quale si apre la possibilità di contrattazione della regione con le organizzazioni sindacali.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In qualità di parlamentare calabrese, vorrei ringraziare il presidente per aver avvertito l'esigenza di regolamentare, con una decisione politica, il dibattito odierno che, in presenza di una ingente mole di emendamenti, non è neanche immaginabile possa concludersi oggi.

Su questo piano, ricordo che nella seduta di ieri, per la parte che mi compete, avevo responsabilmente avanzato due ipotesi: o assumere il testo redatto dal Comitato ristretto limitandosi a rimodulare i due articoli accantonati 4 e 14, oppure prendere a base il testo del disegno di legge governativo, modificandolo solo con quegli emendamenti che raccolgano l'unanimità dei consensi.

Ciascuna di queste due ipotesi di carattere metodologico può agevolmente consentire di giungere ad una conclusione dei lavori della Commissione.

VINCENZO CICONTE. Vorrei ricordare che già nella seduta di ieri ci siamo posti il problema degli emendamenti e, per quanto riguarda il gruppo comunista, ci siamo limitati questa mattina a presentarne soltanto sei. Ciò significa che l'ingente quantità di emendamenti presentati non è da ricondurre alla responsabilità del gruppo comunista.

È chiaro, altresì, che l'articolo 4 al nostro esame è tra quelli più complessi e di più difficile definizione.

Il relatore ha formulato una proposta, che credo debba essere presa in considerazione. Sono primo firmatario dell'emendamento 4. 19, che, come già l'onorevole Battaglia ha ricordato, riproduce sostanzialmente quello del relatore, tranne che per il tetto, il quale, a nostro avviso, dovrebbe essere fissato in 23 mila unità, numero che renderebbe socialmente accettabile la riduzione di 2 mila unità lavorative del corpo dei forestali – attualmente, stando ai dati forniti dalle organizzazioni sindacali, sono 25 mila – in una regione dove la disoccupazione ha raggiunto livelli altissimi e dove il rischio reale è che la fuoriuscita dal settore investa proprio quei comuni che avrebbero maggiormente bisogno dell'opera dei forestali.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento, ci siamo permessi di rendere più esplicito quanto è già contenuto nell'emendamento 4. 14 del relatore.

PRESIDENTE. Considerato che la proposta del presidente non è stata accettata e che il relatore non ha prospettato, come gli era stato chiesto, un metodo di lavoro, vorrei nuovamente far osservare che, se riprendiamo la discussione emendamento per emendamento, difficilmente giungeremo oggi all'approvazione della legge.

VINCENZO CICONTE. Mi pare che il relatore abbia avanzato una proposta relativamente all'articolo 4; di essa sto discutendo nel merito, ritenendo che possa trovare l'accordo unitario di tutti i gruppi. Vorrei osservare che il secondo comma dell'emendamento 4. 14 del relatore pone problemi di legittimità che credo debbano essere superati.

Comunque, non riprendo le argomentazioni già illustrate intorno alla necessità di svolgere un'indagine conoscitiva sul settore e di interessare alla materia addirittura l'alto commissario per il coordinamento della lotta alla mafia. Tali notizie non fanno altro che rafforzare l'opportunità di procedere verso un tempestivo risanamento del comparto.

PRESIDENTE. Devo intervenire per rilevare che non esistono le condizioni per lavorare compatibilmente con i tempi a disposizione: se si continua ad intervenire sul merito degli emendamenti, non rimarrà che ripristinare la normale prassi di conduzione dell'esame degli articoli, ponendo successivamente in votazione tutti gli emendamenti presentati.

SAVERIO ZAVETTIERI. Concordo con il presidente nel ritenere che occorra deci-

dere preliminarmente se attenersi al testo presentato dal Governo, con la possibilità di proporre e votare gli emendamenti, oppure basarsi sul testo del Comitato ristretto.

Sollecito il relatore ed i rappresentanti del gruppo comunista a pronunciarsi chiaramente su questo punto.

PRESIDENTE. Dal momento che è necessario conoscere immediatamente l'esito della proposta del collega Zavettieri, prego i membri della Commissione di pronunciarsi in senso affermativo o negativo, senza necessariamente addurre motivazioni: infatti, qualunque sia la natura delle possibili obiezioni, esse comporteranno l'adozione della prassi ordinaria.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Il testo del Comitato ristretto recepisce i contributi convergenti delle diverse forze politiche su tutti gli articoli, lasciando aperte le questioni concernenti gli articoli 4 e 14 e fatta salva la possibilità da parte del collega Valensise di presentare emendamenti a nome del gruppo del movimento sociale italiano – destra nazionale. Infatti, egli aveva ritenuto opportuno riservarsi di proporre eventuali modifiche in questa fase dell'esame, avendo potuto partecipare solo saltuariamente ai lavori del Comitato ristretto.

Per quanto riguarda l'articolo 4, esso è stato ripetutamente discusso ed esaminato nella formulazione del disegno di legge governativo; successivamente, sono rimasti aperti i problemi relativi all'ultima parte del terzo comma, in cui è disciplinata la controversa questione del *turn-over* degli operai idraulico-forestali, ed alla corrispondente disposizione del quarto comma.

Se torniamo a discutere sul testo del Governo, sarà necessario garantire a tutti i gruppi la necessità di proporre emendamenti; se, invece, tenendo conto dei problemi di conduzione della seduta odierna, assumeremo l'articolo 4 come concordato in sede di Comitato ristretto, potremo analizzare soltanto i punti controversi. Sottopongo questa seconda ipotesi, estremamente semplificativa, all'attenzione dei colleghi.

VINCENZO CICONTE. In sede di Comitato ristretto si è giunti alla conclusione di proporre alla Commissione il testo così come era stato formulato da parte del Governo.

A questo punto, credo che ricada sotto la responsabilità di ciascun gruppo la decisione se mantenere o ritirare i propri emendamenti. Il gruppo comunista ha fatto quanto possibile, ritirando tutti gli emendamenti che risultassero inutili o improduttivi ai fini della discussione.

GIANFRANCO ORSINI. L'unica alternativa al ritiro degli emendamenti è costituita dalla loro immediata sottoposizione a votazione, dopo la espressione del necessario parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo, rinunciando alla loro illustrazione.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta dell'onorevole Orsini possa essere accolta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 4. 10.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zavettieri 4. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO NUCARA. Ritiro il subemendamento De Carolis ed altri 0.4.14.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore Battaglia 4. 14.

RAFFAELE VALENSISE. Propongo di sostituire nel primo capoverso dell'emendamento 4. 14 la parola: « depositati » con la parola: « esistenti ».

Inoltre, dalla lettura del testo si desume che la vigenza di una legge, la n. 442, è subordinata ad una decisione del Ministero del lavoro, con riferimento al raggiungimento del tetto delle 20 mila unità. Anch'io ritengo che il provvedimento debba rimanere in vigore fino al raggiungimento di quel limite, ma occorre non esporsi alla censura di chi giustamente riterrebbe impossibile abrogare una legge con atti, che potrebbero anche essere potestativi, di un ministero.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Accetto la proposta di modifica della parola: « depositati » con la parola: « esistenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di modifica dell'onorevole Valensise.

(È approvata).

ANDREA SERGIO GARAVINI. Propongo di sostituire le parole: « 20.000 unità » con le parole: « 23.000 unità » al primo e al terzo capoverso dell'emendamento 4. 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta di modifica.

(È respinta).

ANDREA SERGIO GARAVINI. Ritengo che il secondo capoverso dell'emendamento 4. 14 potrebbe sollevare obiezioni di legittimità, mentre sarebbe possibile approvare un ordine del giorno con cui invitare le organizzazioni sindacali a considerare con un criterio di priorità il personale avente precedenti lavorativi. Chiedo quindi al relatore se non convenga trasferire il contenuto del secondo capoverso dell'emendamento 4. 14 in un ordine del giorno.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Concordo sulla proposta di sopprimere il secondo capoverso dell'emendamento 4. 14 e di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo capoverso dell'emendamento 4. 14.

(È approvata).

SAVERIO ZAVETTIERI. Signor presidente, chiedo la votazione per parti separate del primo e del terzo capoverso dell'emendamento 4. 14, rimasti in vita dopo la trasformazione in ordine del giorno del secondo capoverso.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sul primo capoverso dell'emendamento, poiché riteniamo che la riduzione del numero dei forestali a ventimila sia troppo drastica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo capoverso dell'emendamento 4. 14.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo capoverso dell'emendamento 4. 14.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento 4. 11.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4. 11.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ribadisce il suo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

GIANFRANCO ORSINI. Ritengo che l'emendamento comporti oneri finanziari.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Faccio osservare che l'emendamento agisce all'interno di un tetto di spesa predeterminato.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Credo che questo tipo di norma dovrebbe avere la sua definizione in sede di contrattazione sindacale. Per tale motivo, annuncio il voto contrario del gruppo comunista, pur

ribadendo di non ritenere sbagliato il principio che sta a fondamento della norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zavettieri 4. 11 accettato dal relatore e non accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento De Julio 4. 15.

SERGIO DE JULIO. Ho presentato questo emendamento alla luce del fatto che un comune può insistere su più di un bacino idrografico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 15.
(È approvato).

A seguito di tale approvazione risulta assorbito l'emendamento De Julio 4. 2.
Passiamo all'emendamento 4. 3.

SERGIO DE JULIO. Ritiro il mio emendamento 4. 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento De Julio 4. 16.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Vorrei pregare l'onorevole De Julio di ritirare anche questo emendamento.
Vorrei anche far presente di aver ritirato il secondo comma del mio emendamento 4. 14.

SERGIO DE JULIO. Credo vi sia un equivoco di fondo. Il terzo comma dell'articolo 4 così come proposto nel testo del Comitato ristretto stabilisce i modi di utilizzazione delle ore non lavorate, prevedendo la possibilità di attribuirle agli operai forestali a tempo determinato. L'emendamento da me presentato prevede che la giunta regionale possa impegnare una parte del monte ore lavorative riferito al 1983 e non utilizzato per dimissioni o pensionamenti per aumentare il numero delle giornate degli operai a tempo determinato.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Esprimo parere favorevole su questo emendamento, precisando che il riferimento alle lettere *a), d)* ed *e)* deve essere coordinato con il nuovo testo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio 4. 16.
(È approvato).

A seguito di tale approvazione risulta precluso l'emendamento Tamino e Russo 4. 1.

Passiamo all'emendamento Zavettieri 4. 12.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Ritengo che tale emendamento debba considerarsi precluso a seguito dell'aprovazione dell'emendamento 4. 16, relativo al terzo comma dell'articolo 4.

SAVERIO ZAVETTIERI. Vorrei far presente che il mio emendamento e l'emendamento 4. 16 trattano materie diverse e si riferiscono a lavoratori per i quali vige un sistema previdenziale differente.

RAFFAELE VALENSISE. L'emendamento 4. 16 che abbiamo approvato non può essere considerato sostitutivo del terzo comma dell'articolo 4 perché, rispetto ad esso, tratta materie diverse. In sede di coordinamento, questo dovrebbe diventare un emendamento aggiuntivo al terzo comma in quanto esso indica un'altra fonte che va a formare il monte ore complessivo, cioè le giornate lavorative.
Il terzo comma dell'articolo 4, invece, si occupa della quantità delle giornate dei lavoratori a tempo determinato, quantità la cui misura viene rimessa alla contrattazione, fermo restando che non deve essere superato il numero delle giornate lavorative complessive del 1983, che viene considerato un tetto massimo.
Se, pertanto, l'emendamento 4. 16 verrà considerato non come sostitutivo, ma come aggiuntivo al terzo comma, vi sarà la possibilità di emendarlo secondo il contenuto dell'emendamento 4. 12.

In ogni caso, dichiaro la mia contrarietà a questo emendamento.

PRESIDENTE. Probabilmente, al fine di fugare eventuali equivoci, occorre guardare alla sostanza, nel senso che bisogna verificare se esistano ragioni di principio – che in questo momento mi sfuggono – in base alle quali ritenere che l'emendamento 4. 16 sia sostitutivo. In quel caso non rimarrebbe che prenderne atto. Tuttavia, se il contenuto dell'emendamento non è in contraddizione con la sua possibilità di essere aggiuntivo al testo dell'articolo 4, si potrebbe rimettere in discussione l'opinione del relatore in proposito.

SERGIO DE JULIO. L'emendamento 4. 16 da me proposto tratta esattamente lo stesso argomento della disposizione che si propone di sostituire. Non riesco a capire come esso possa essere ritenuto aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'emendamento Zavettieri 4. 12 è precluso dall'approvazione dell'emendamento De Julio 4. 16.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Ritiro il mio emendamento 4. 9.

VINCENZO CICONTE. Ritiro il nostro emendamento 4. 19.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4. 13.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zavettieri 4. 13, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.
(È approvato).

SERGIO DE JULIO. Ritiro gli emendamenti 4. 17, 4. 5, 4. 18 e 4. 6.

PRESIDENTE. Naturalmente, le correzioni puramente grammaticali, proposte dall'onorevole De Julio con gli emendamenti 4. 5 e 4. 6, saranno tenute nella giusta considerazione.

VINCENZO CICONTE. Annuncio il voto di astensione del gruppo comunista sull'articolo 4, poiché l'eccessiva riduzione del tetto posto al numero degli addetti forestali rappresenta un'operazione iniqua nei confronti della Calabria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Riprendiamo in esame l'articolo 3 e l'emendamento 3. 5, in precedenza accantonati.

SERGIO DE JULIO. Ritiro l'emendamento 3. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Norme finanziarie per il piano di interventi idrogeologici e forestali).

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di 3.486 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1988 al 1996. Il contributo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 397 miliardi per il 1988, di lire 402 miliardi per il 1989, di lire 407 miliardi per il 1990 e di lire 2.280 miliardi per gli anni successivi.

2. In attesa del perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, alla regione Calabria è comunque corrisposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di lire 200 miliardi, a valere sul contributo annuale relativo al-

l'anno 1988, per la continuazione delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere il primo e l'ultimo periodo.
5. 1.

De Julio.

Al comma 2, sostituire il numero: 64 *con il seguente:* 664.
5. 2.

De Julio.

Al comma 3, dopo la parola: trasmessi, *aggiungere le seguenti:* al Parlamento.
5. 3.

De Julio.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Gli emendamenti 5. 1 e 5. 2 sono assorbiti dal testo del Comitato ristretto.

SERGIO DE JULIO. Ritiro l'emendamento 5. 3.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Per quanto riguarda l'articolo 5, devo precisare che il Governo, successivamente alla presentazione del disegno di legge 2052, ha assunto impegni di spesa a valere sulle risorse sulle quali era stata posta la copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame.

Tali impegni concernono il decreto-legge contenente norme a favore di Catanzaro e Reggio Calabria, colpite da nubifragio, ed il decreto per la città di Napoli, recante interventi straordinari per Reggio Calabria. Sulla base dell'emanazione di queste disposizioni, occorre adeguare i contributi per la regione Calabria previsti dall'articolo 5 segnalando le variazioni intervenute.

A questo fine, chiedo che la Commissione mi conferisca una delega per la riformulazione delle disposizioni comportanti spesa, in modo da ricondurre il totale complessivo all'interno delle attuali risorse disponibili. Nel caso del primo comma dell'articolo 5, la previsione di 397 miliardi per il 1988, 402 miliardi per il 1989, 407 miliardi per il 1990 e 2.280 miliardi per gli anni successivi, andrà modificata in 347 miliardi per il 1988, 350 miliardi per il 1989, 350 miliardi per il 1990 e 2.000 miliardi per gli anni successivi.

RAFFAELE VALENSISE. La norma posta dall'articolo 5, se corretta nel senso indicato dal relatore, risulterebbe manomessa, devastata o modificata – possiamo scegliere il verbo che più ci aggrada, a seconda del punto di vista – da provvedimenti ancora *in itinere.*

Essi, come ha ricordato il relatore,concernono stanziamenti a fronte di calamità naturali e finanziamenti destinati alla città di Reggio Calabria nell'ambito del decreto recante contributi a Napoli.

Quest'ultimo è attualmente in vigore perche si tratta di un decreto-legge e quindi segue un suo *iter* così come segue un suo *iter* il disegno di legge di conversione, che è stato approvato questa notte dal Senato ed oggi dovrà essere esaminato dalla Camera.

Propongo, quindi, di accantonare l'esame dell'articolo 5 in attesa di sapere quale sorte avrà il decreto su Napoli e sulla Calabria e di quali stanziamenti sarà possibile, effettivamente, disporre.

La dichiarazione di carattere politico che intendo fare è la seguente: ci rendiamo tutti conto della generale situazione di scarsità delle risorse, della necessità di contenimento delle spese, del fastidio con cui si guarda a certi provvedimenti di carattere particolare, ma siamo tutti convinti che il debito nei confronti di certe situazioni di emergenza assoluta non sia pagato dall'articolo 5 del testo che abbiamo di fronte, peraltro modificato sulla base di altri provvedimenti in corso di esame.

Questa stessa considerazione ci deve guidare nell'esame degli altri articoli nei confronti dei quali, soprattutto da parte del mio gruppo, sono stati compiuti tentativi per cercare di incentivare quegli stanziamenti che la limitazione delle risorse destinate alla Calabria non consente.

Ribadisco, dunque, la mia proposta procedurale di accantonamento dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché ritengo fondata la proposta di esaminare per ultimi gli articoli che hanno una portata finanziaria, e ciò proprio per le ragioni già esposte dal relatore, potrebbe essere accolta a mio avviso la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Valensise. Tuttavia, vorrei conoscere l'opinione al riguardo degli altri gruppi presenti in Commissione.

Ricordo che l'onorevole Battaglia ha chiesto alla Commissione che gli venga conferita una delega per la riformulazione degli articoli comportanti spese.

VINCENZO CICONTE. Potremmo anche acconsentire ad un accantonamento dell'articolo 5, ma non ad un'ulteriore riduzione delle risorse da destinare alla Calabria.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Sono in grado fin d'ora di fornire alla Commissione l'indicazione esatta delle modifiche da apportare alle cifre indicate nell'articolo 5 e risultanti dai calcoli compiuti dal Comitato ristretto: gli stanziamenti previsti al primo comma debbono essere sostituiti con 347 miliardi per il 1988 (anziché 397), 350 miliardi per il 1989 (anziché 402) e 350 miliardi per il 1990 (anziché 407), mentre per gli anni successivi la cifra 2.280 miliardi dovrà essere sostituita dalla cifra 2.000 miliardi.

SERGIO DE JULIO. Non comprendo la proposta di accantonamento né quella di riduzione degli stanziamenti previsti all'articolo 5. Il Comitato ristretto ha lavorato sulla base del disegno di legge governativo e non ha sfondato alcun tetto, mantenendosi, per l'appunto, nei limiti delle disposizioni finanziarie indicate in quel disegno di legge. Pertanto, finché non sarà il Governo a presentare una proposta alternativa, non comprendo perché debba essere la Commissione a farsi carico di procedere a riduzioni di spesa.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Non ci opponiamo all'accantonamento, ma siamo contrari per ragioni di principio alla riduzione degli stanziamenti. Non possiamo, infatti, dare il nostro assenso al sistematico saccheggio da parte del Governo di risorse finanziarie destinate ad un certo scopo al fine di realizzarne uno diverso, tanto più in un caso politicamente eclatante quale quello dei provvedimenti a favore della Calabria.

SAVERIO ZAVETTIERI. Ritengo opportuno oltre che saggio accantonare questo articolo, tenendo conto che, a prescindere da altre disposizioni che fanno riferimento alla copertura, all'interno del Comitato ristretto era stata manifestata l'opportunità di far ricadere le conseguenze di emendamenti contenenti proposte redistributive soprattutto sugli articoli 5 e 8.

Condivido le considerazioni svolte dall'onorevole Valensise; desidero ricordare, ad esempio, che l'articolo 6 del testo varato dal Comitato ristretto ripropone il finanziamento del parco nazionale della Calabria nei termini previsti nel disegno di legge n. 2052.

GIACOMO MANCINI. Accogliere le modifiche proposte dal relatore vuol dire, in realtà, rendere immodificabili gli stanziamenti relativi agli altri interventi.

Ritengo, invece, scandalosamente bassa la quantità di risorse che questo provvedimento destina alla ricerca scientifica – soltanto 39 miliardi – mentre, nel contempo, sono eccessive le risorse destinate al finanziamento delle spese per la forestazione (400 miliardi annui per 13 anni).

Il testo che abbiamo di fronte è stato presentato al Parlamento per la prima volta nel 1984. Poiché esso non è stato approvato in tempo, il Governo ha provveduto annualmente ad erogare uno stanziamento di 400 miliardi. Ora, il provvedimento in esame prevede un'erogazione per 9 anni. In questo modo, si ottiene uno stanziamento ripetuto per 13 anni e questo è, a mio giudizio, scandaloso, poiché provoca una sorta di immobilismo sociale che non giova affatto alla modernizzazione della Calabria.

Sarebbe però ancora più scandaloso se alla ricerca scientifica venisse destinata una somma tanto esigua, dal momento che i giovani laureati disoccupati sono in numero estremamente maggiore di quanti siano interessati alla cosiddetta forestazione.

Ritengo che la cifra di 39 miliardi, stanziata non per uno ma per 9 anni, dovrebbe essere quanto meno triplicata per ragioni di decenza. Preannuncio, pertanto, un emendamento volto ad incrementare da 39 a 107 miliardi le risorse destinate alla ricerca e, quindi, all'occupazione dei giovani laureati.

VINCENZO CICONTE. L'accantonamento può essere utile solo se vale a consentire una redistribuzione delle risorse all'interno del provvedimento; occorre dunque evitare che con questa tabella vengano finanziati provvedimenti non ancora approvati che sottraggono soldi alla Calabria.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Vorrei conoscere il parere del Governo sulla mia proposta, dato che ha suscitato numerose critiche.

CARMELO PUIJA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo sulla proposta del relatore.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Insisto nel ritenere che gli stanziamenti previsti debbano essere modificati poiché non mi risulta che esistano altri proventi a favore della Calabria. Abbiamo una lettera ufficiale del Governo, nella quale si preannuncia che 300 miliardi sono destinati all'attuazione del decreto su Reggio Calabria e 50 alla città di Catanzaro e alla provincia di Reggio, colpite da calamità naturali. Propongo dunque di votare l'articolo emendato con le cifre da me lette.

VINCENZO CICONTE. Dove vanno inserite le cifre ?

PRESIDENTE. Se non sbaglio, l'articolo 5 si compone di due capoversi; nel primo figurano le cifre con riferimento ai singoli anni.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Nella mia qualità di relatore ho proposto di sostituire le cifre, per cui il voto riguarda il testo con le cifre modificate.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Non capisco in che modo si possano risolvere due questioni che sono davanti a noi.

Qualcuno sostiene – l'onorevole Mancini ha addirittura formulato una proposta definita – che dobbiamo valutare dove destinare i fondi disponibili; altri pensano che questi fondi – se prendiamo una decisione quantitativa ora, questa ipotesi può essere formulata – possano essere comunque utilizzati per determinati scopi. Sembra che fissando in modo rigido le cifre questa manovra diventi impossibile.

In secondo luogo – questo importante argomento è già sul tappeto – occorre chiedersi: siamo disposti qui ed altrove ad operare un deflusso di fondi stanziati per questa legge in altre direzioni come nel caso del decreto per Reggio Calabria ?

GIACOMO MANCINI. Quel decreto è stato già approvato.

ANDREA SERGIO GARAVINI. È stato approvato al Senato, non alla Camera.

PRESIDENTE. Credo che non potremmo attingere da fondi stanziati in un decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Mi sono limitato a fare il contabile, essendovi stata la necessità di compiere una valutazione complessiva; se il Governo dovesse dare altre risorse, ritirerei la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È respinto).

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Abbiamo votato l'articolo come modificato dal relatore.

VINCENZO CICONTE. No, abbiamo votato la proposta del relatore di modificare le cifre. Nel momento in cui tale proposta non è approvata, rimane l'articolo nella formulazione originaria.

PRESIDENTE. Prendo atto che si è verificato un equivoco sull'oggetto della votazione e ritengo che ciò possa essere accaduto per il modo disordinato in cui stiamo procedendo. Sarà, pertanto, necessario ripetere la votazione, dal momento che io avevo inteso sottoporre l'intero articolo al vaglio della Commissione.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Noi abbiamo inteso votare contro il ricalcolo delle cifre proposto dal relatore, precisando che non avevamo nulla da obiettare su di esso, ma manifestavamo gravi perplessità in ordine alle ragioni politiche che avevano portato a compiere questo ricalcolo.

PRESIDENTE. Mi sembra evidente che la votazione dovrà essere ripetuta, non essendo risultato chiaro che l'oggetto di essa era l'articolo nel suo complesso.

RAFFAELE VALENSISE. Nonostante avessi proposto di accantonare l'esame dell'articolo 5, il presidente non ha ritenuto di porre in votazione questa mia proposta. Essa aveva il valore di consentire alla Commissione di riflettere sulle nuove misure degli stanziamenti previsti all'articolo 5.

La Commissione si è espressa in senso contrario all'emendamento proposto dal relatore, il che significa che deve considerarsi come valido il testo del Comitato ristretto. Non mi sembra, insomma, che la votazione poc'anzi svoltasi possa essere considerata nulla. Potrà forse porsi un problema generale di copertura, ma allo stato delle cose la situazione è questa.

Sulla proposta del relatore il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, ma essa, posta ai voti, è stata respinta. L'unica votazione che può farsi ora riguarda il testo del Comitato ristretto, tanto più che l'emendamento del relatore concerneva soltanto il primo comma dell'articolo 5, per cui non era pensabile porre in votazione l'articolo nella sua interezza.

Da ultimo, vorrei pregare il presidente di considerare con maggiore attenzione eventuali nuove proposte di accantonamento, che consentirebbero di trovare un'intesa tra i membri della Commissione.

SERGIO DE JULIO. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Valensise e ritengo che debba essere affrontato il problema finanziario complessivo definendo subito il tetto delle risorse disponibili. In caso contrario, continueremo a trovarci di fronte a richieste di accantonamento di ogni articolo.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Vorrei che rapidamente approvassimo gli articoli del provvedimento. Per far si che ciò avvenga, mi rimetterò alla valutazione del presidente, a condizione che il voto poc'anzi espresso sia interpretato come ha fatto l'onorevole Valensise. Il voto – lo ribadisco – è stato contro le modifiche, non contro l'articolo. In quest'ultima ipotesi, infatti, avrei attuato una forma di *filibustering*.

Se il presidente ponesse ora in votazione l'intero articolo, con le cifre corrette, propenderei per l'astensione.

PRESIDENTE. Chiedo ai rappresentanti dei gruppi di esprimersi relativa-

mente alla proposta di accantonare la votazione sull'articolo 5, procedendo ad un esame delle singole poste e della copertura finanziaria complessiva.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Il gruppo comunista concorda con la proposta di accantonamento dell'articolo 5.

SAVERIO ZAVETTIERI. Si è partiti da una proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Valensise e sostenuta dal gruppo socialista, intorno alla quale mi sembra che lo stesso gruppo comunista avesse espresso una posizione favorevole. Successivamente, la votazione sul testo corretto sulla base delle precisazioni del relatore è stata così rapida da non permettere di individuare con certezza l'oggetto della deliberazione. Anche in considerazione di ciò, il gruppo socialista si è astenuto.

A questo punto, o si dà luogo nuovamente alla votazione o si accantona l'articolo 5.

GIANFRANCO ORSINI. Ritengo che una proposta di accantonare l'articolo 5 non sia utile per risolvere i problemi che stiamo discutendo, poiché comporterebbe l'ulteriore accantonamento di tutte le norme di spesa.

PRESIDENTE. Indubbiamente, l'oggetto della votazione che si è appena svolta non è risultato sufficientemente chiaro da rendere incontrovertibile la pronuncia della Commissione.

A prescindere dalla questione dell'accantonamento dell'articolo 5, intorno al quale mi sembra che i gruppi socialista, comunista e del movimento sociale italiano si siano espressi favorevolmente, credo che sia necessario ripetere la votazione controversa.

In questo senso, chiedo al relatore di formalizzare un emendamento recante le modifiche agli stanziamenti previsti all'articolo 5 del testo del Comitato ristretto.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Accolgo la proposta del presidente.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Battaglia, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: 397 miliardi per il 1988, di lire 402 miliardi per il 1989, di lire 407 miliardi per il 1990 e di lire 2.280 miliardi per gli anni successivi, *con le seguenti:* 347 miliardi per il 1988, di lire 350 miliardi per il 1989, di lire 350 miliardi per il 1990 e di lire 2.000 miliardi per gli anni successivi.
5. 4.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ANDREA SERGIO GARAVINI. Annuncio l'astensione del gruppo comunista sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
NINO CRISTOFORI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Completamento di opere).

1. È concesso alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo speciale di lire 40 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati dei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. A valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, è concesso al Parco nazionale della Calabria, istituito con legge 2 aprile 1968, n. 503, un contributo di lire 5 miliardi per il 1988, 10 miliardi per il 1989 e 15 miliardi per il 1990 per opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree costituenti il parco. Il piano di utilizzazione è approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'agricoltura e foreste, e d'intesa con la Regione Calabria. L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 503, istitutiva del Parco nazionale della Calabria è sostituito dal seguente: « È istituito un Ente autonomo del Parco nazionale della Calabria con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Ente, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 249. Sono organi dell'Ente: il Presidente, il consiglio direttivo, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente sentiti il Presidente della Giunta Regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria tra persone che si siano particolarmente distinte nell'attività scientifica o in quella promozionale per la salvaguardia dell'ambiente. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dal Presidente e dai seguenti componenti:

a) due rappresentanti scelti dal Consiglio regionale di cui uno espresso dalla minoranza;

b) un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UNCEM e uno dell'UPI scelti tra i componenti dei consigli dei comuni delle comunità montane e delle tre province interessate;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni che operano nel settore della tutela ambientale e che siano maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi preparati dalle organizzazioni stesse;

d) un rappresentante dell'amministrazione centrale dello Stato scelto dal Ministro dell'ambiente.

Il Consiglio scientifico è composto da sette studiosi di discipline interessanti le finalità istituzionali del parco, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente in considerazione della loro qualifica e sperimentata competenza scientifica e scelti tra rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei lincei. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della regione, e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

3. Sono abrogate le norme limitative della superficie del parco contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1986, n. 503. La regione è autorizzata, sentiti gli Enti locali interessati, a definire entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano territoriale e una nuova superficie del parco ampliando quella esistente nelle zone attualmente escluse, delle tre province.

4. Per l'individuazione dei comuni che hanno necessità di opere di consolidamento o di trasferimento ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 1, si fa riferimento, oltre a quelli indicati nel presente articolo, agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire: 40 miliardi *con:* 100 miliardi.
6. 9.

Zavettieri.

All'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: Carpeto *con la seguente:* Cardeto
6. 2.

De Julio.

All'articolo 6, comma 2, sostituire la parola: 2 miliardi *con le seguenti:* 10 miliardi *e sostituire le parole:* 1988, 1989 e 1990 *con le seguenti:* 1988 e 1989 *e* lire 21 miliardi per il 1990.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le cifre: 626, 150, 157 e 319 *rispettivamente con le seguenti:* 591, 142, 149 e 300.
6. 3.

De Julio.

All'articolo 6, comma 2, sostituire: 2 miliardi per ciascuno degli anni *con:* 5, 10 e 15 miliardi rispettivamente.
6. 10.

Zavettieri.

All'articolo 6, comma 2, le parole: un contributo di due miliardi *sono sostituite con le parole:* un contributo di cinque miliardi.
6. 1.

Tamino.

All'articolo 6, alla fine del comma 2, aggiungere:

In via prioritaria vanno previsti gli interventi diretti all'estensione del Parco nazionale della Calabria a tutta l'area dell'Aspromonte ad uno studio di fattibilità per la valorizzazione economica e ambientale del Parco dell'Aspromonte e dei comuni ricadenti nell'area.
6. 11.

Zavettieri.

All'articolo 6, comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* tre *con la parola:* cinque.
6. 13.

Valensise, Parlato, Mennitti.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: dall'Accademia dei Lincei *aggiungere le parole:* e dalle Università della Calabria.
6. 12.

Valensise, Parlato, Mennitti.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Gli emendamenti 6. 2 , 6. 1 e 6. 13 risultano assorbiti dal testo del Comitato ristretto. Mi dichiaro contrario all'emendamento 6. 9 e favorevole agli emendamenti 6. 3 e 6. 10. Per quanto riguarda l'emendamento 6. 11, prego l'onorevole Zavettieri di trasformarlo in ordine del giorno. Infine, prego i presentatori di ritirare l'emendamento 6. 12.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Condivido le osservazioni fatte dal relatore. Desidero, altresì, precisare che l'emendamento 6. 10 è già stato assorbito nel testo del Comitato ristretto, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 6. 11 e parere favorevole all'emendamento 6. 12.

Devo, infine, far presente alla Commissione che, a giudizio del Governo, l'articolo 6 presenta problemi di copertura per quanto riguarda le norme previste dal terzo periodo del secondo comma dell'articolo, fino alla fine del comma stesso.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Ho già detto che per quanto riguarda gli oneri recati dalle norme concernenti il parco nazionale, la relativa copertura è posta a carico dei fondi previsti dalla legge n. 64 del 1986.

SERGIO DE JULIO. Il testo dell'articolo non è equivoco, in quanto per il parco nazionale della Calabria dispone contributi « a valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64 ».

PRESIDENTE. Lei fa riferimento alla prima parte del secondo comma.

VINCENZO CICONTE. La copertura è prevista all'inizio del secondo comma, laddove si parla anche di opere di salva-

guardia, valorizzazione e fruizione delle aree costituenti il parco. L'articolo 6 fa riferimento ad una struttura che già esiste ed è finanziata; con la nuova formulazione proponiamo soltanto una modificazione della struttura.

PRESIDENTE. Ma ciò comporta nuovi oneri.

VINCENZO CICONTE. No, signor presidente.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il tesoro ritiene che l'istituzione dell'ente autonomo del parco nazionale della Calabria comporti maggiori oneri. Secondo la ragioneria generale dello Stato il funzionamento del complesso organismo che viene posto in essere non ha adeguata copertura.

SAVERIO ZAVETTIERI. Se non ricordo male, in seno al Comitato ristretto era stato raggiunto un accordo unanime relativamente all'aumento del finanziamento per il parco nazionale della Calabria, con l'indicazione di una copertura maggiore rispetto ai 2 miliardi annui previsti a carico della legge n. 64 del 1986, il cui incremento andava ricercato nei fondi previsti agli articoli 5 o 8. Anzi, la maggior parte dei colleghi si era dichiarata favorevole ad attingere la copertura finanziaria in questione dagli stanziamenti di cui all'articolo 5; se non vado errato, tale copertura è stata computata dal relatore nel suo emendamento riduttivo dei contributi previsti in quell'articolo e che la Commissione ha testé approvato.

RAFFAELE VALENSISE. Il sottosegretario Pujia ci ha appena detto che, a giudizio del Governo, la nuova struttura del parco nazionale della Calabria, così come risulta dalle modifiche apportate al testo originario del disegno di legge governativo, manca di copertura.

In effetti il Governo, nel suo disegno di legge n. 2052, presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con ben 17 ministri, al parco nazionale della Calabria aveva pensato, prevedendo, al terzo comma dell'articolo 6, un contributo di 2 miliardi. Il problema è ora quello di stabilire se la nuova organizzazione prevista per il parco possa rientrare nella copertura di 2 miliardi già indicata, oppure possa essere finanziata – questo è il punto – con emendamenti compensativi che trovino in qualche altra disposizione i fondi necessari. È evidente, quindi, che si rende necessario un momento di riflessione, per il quale propongo una breve sospensione.

Nel merito, desidero rilevare come il funzionamento del parco nazionale della Calabria coinvolga oltre la metà di questa legge poiché la Calabria con o senza parco nazionale costituisce una realtà completamente diversa.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il contributo previsto nel disegno di legge è destinato al parco nazionale della Calabria, senza alcun riferimento alla sua organizzazione e al suo funzionamento; tale aspetto viene invece considerato nel testo del Comitato ristretto, che prevede la costituzione degli organi preposti a tale funzionamento, per cui la regolamentazione aggiuntiva comporta indiscutibilmente ulteriori oneri.

Mi sembra che l'onorevole Zavettieri si era fatto carico di questo problema, affermando che nel Comitato ristretto era stata prospetta una copertura, la quale poi non è stata riproposta. Ho allora chiesto al relatore di indicare tale copertura, in maniera che il Governo potesse avere i riferimenti necessari per esprimere il parere.

PRESIDENTE. Occorre arrivare ad una quantificazione. Poiché non credo che il relatore sia in grado di provvedervi, il Ministero del tesoro dovrebbe fornire un'indicazione in tal senso.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* I fondi vanno ricercati all'interno dell'assegnazione globale!

ANDREA SERGIO GARAVINI. Il testo del disegno di legge già prevedeva lo stanzia-

mento di 2 miliardi annui per il parco nazionale della Calabria ?

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La somma viene stanziata per realizzare opere di salvaguardia, di valorizzazione e funzionamento delle aree costituenti il parco.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Per la parte successiva non esistono maggiori oneri ! Si modifica semplicemente l'articolo 9 della legge n. 503 del 1968 – istitutiva del parco – il quale riguarda unicamente la composizione degli organi dello stesso: precedentemente esso costituiva un « braccio » dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, mentre ora viene diversamente strutturato.

Si può aggiungere la frase « ai membri del comitato non spetta alcuna indennità di funzione ».

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Poiché lo stanziamento iniziale è stato modificato dal Comitato ristretto in 5, 10 e 15 miliardi, il problema è risolto sotto il profilo della copertura.

PRESIDENTE. Dovremmo riformulare il testo, così da rendere chiaro quale parte dei finanziamenti è destinata alle opere di valorizzazione e quale al funzionamento degli organi del parco.

VINCENZO CICONTE. Possiamo aggiungere la frase « ai membri del comitato non spetta alcuna indennità di funzione ».

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rimane il problema del funzionamento dell'organo in quanto tale.

PRESIDENTE. Propongo di formulare il primo periodo del secondo comma, precisando che il contributo concesso deve essere utilizzato non solo per le opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree costituenti il parco, ma anche per il funzionamento dei suoi organi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SAVERIO ZAVETTIERI. Ritiro l'emendamento 6. 9.

SERGIO DE JULIO. Annuncio il ritiro dell'emendamento 6. 3.

SAVERIO ZAVETTIERI. Ritiro anche l'emendamento 6. 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 6. 12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Tamino e Ronchi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Un contributo di 10 miliardi, per nove anni, è concesso alla regione Calabria per opere di salvaguardia, e di riqualificazione in zone di particolare valore ambientale.

La regione Calabria provvederà, entro 190 giorni, ad indicare tali zone e ad approvare con legge una normativa di vincolo che garantisca la preservazione dei valori ambientali presenti.

La regione procederà all'utilizzazione dei fondi mediante un piano annuale, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio regionale, che riserverà all'area del Pollino almeno il 30 per cento dei fondi.

Per il primo anno i termini di approvazione si indicano in 180 giorni della presente legge.

6. 0. 1.

Data l'assenza dei firmatari, s'intende vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Incentivi alle attività produttive).

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella regione compatibili con l'ambiente. Tali nuove iniziative devono in particolare riguardare i settori manifatturieri in primo luogo nuove produzioni ad alto contenuto tecnologico, estrattivi, forestali, della ricerca scientifica applicata, dell'informatica, delle telecomunicazioni e radiotelecomunicazioni e quello delle biotecnologie nei comparti agro-alimentare, forestale e farmaceutico e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici. Esse riguardano altresì allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, la produzione di energia elettrica nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, come da ultimo modificata dalla legge 7 agosto 1982, n. 526, le imprese che realizzano interporti, centri tecnologici di servizi, centri commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico, e riguardano comunque tutte le attività produttive, ammissibili alle agevolazioni finanziarie della legge 1° marzo 1986, n. 64, di cui alla delibera CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) del 16 luglio 1986 ed eventuali successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o la sospensione dell'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie disposte dal CIPI con la citata delibera del 16 luglio 1986 e successive eventuali integrazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle iniziative sostitutive realizzate per attuare il reimpiego di personale di stabilimenti inattivi, nonché alle iniziative di ampliamento, ammodernamento. ristrutturazione e riconversione di stabilimenti industriali, nei settori indicati nel comma 1, già esistenti nella regione.

3. Ai fini della determinazione del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, relativamente alle iniziative la cui domanda sia presentata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli scaglioni di investimento sono così modificati:

a) fino a 40 miliardi: 75 per cento delle spese per investimenti comprese le scorte del limite del 40 per cento degli investimenti fissi;

b) per la quota eccedente i 40 miliardi: 25 per cento.

4. Il contributo è cumulabile con il finanziamento agevolato di cui all'articolo 63 del citato testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978, fino al limite del 75 per cento delle spese per investimento. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre norme nazionali e comunitarie, nel limite massimo del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese oltre a quelle previste dal comma 6 dell'articolo 9 della citata legge n. 64 del 1986 anche quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, purché adeguate e connesse ai cicli produttivi, incluse le spese di progettazione, ricerca, *marketing*, formazione e riqualificazione del personale.

7. Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di incentivi finanziari di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, ivi compresa l'anticipazione del 50 per cento del contributo prevista dal comma 12 dell'articolo 9 della stessa legge n. 64 del 1986. Una ulteriore anticipazione del contributo pari al 50 per cento del residuo, previa presentazione di idonea fidejussione, può essere concessa su richiesta dell'imprenditore, qualora questi dimostri di aver effettuato spese pari al 50 per cento dell'intero investimento.

8. Le domande di concessione dei maggiori benefici previsti dal presente articolo debbono essere corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale.

9. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di solo contributo in conto capitale, l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno stipula apposita convenzione con uno o più istituti di credito; ugualmente sulla base di apposite convenzioni vengono regolati i rapporti tra agenzia e società di *leasing*, ai fini dell'applicazione della locazione finanziaria agevolata di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, n. 218 del 1978.

10. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti ed avviato le attività previste entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

11. Alle imprese industriali di piccole e medie dimensioni, alle imprese artigiane, agricole e turistiche ed ai consorzi di bonifica operanti nella regione è concessa la riduzione del 25 per cento del costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia elettrica per forza motrice. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità.

12. A favore delle imprese ubicate in Calabria e in Sicilia si applicano, per il triennio successivo alla entrata in vigore della presente legge, le facilitazioni sulle tariffe di trasporto previste dall'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1 marzo 86, n. 64, nella misura massima del 30 per cento.

13. Ai fini dei benefici previsti dalla legge 44 sull'imprenditoria giovanile, per le attività ricadenti nel territorio della Calabria, per i giovani residenti nella regione, l'età prevista in 29 anni per usufruire dei benefici della predetta legge è elevata a 35 anni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Premettere i seguenti commi:

1. Per favorire gli insediamenti industriali di media e di piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, la Regione Calabria, sentiti gli enti locali interessati, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale e con particolare riferimento alle zone interne anche al di fuori delle aree e dei nuclei industriali esistenti e nel rispetto della compatibilità ambientale, individua entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aree a tal fine destinate applicando, in quanto compatibile, gli articoli 21 e 32 della legge 219/1981. Al finanziamento degli interventi si provvederà a valere sui fondi della legge 64/1986 nell'ambito delle proposte presentate dalla Regione Calabria nei piani annuali previsti dalla stessa.

2. Per la progettazione e la realizzazione di immobili e di attrezzature destinati agli insediamenti industriali e arti-

giani e alla produzione di servizi nelle aree di cui al presente articolo il CIPE, sulla base delle proposte annuali della Regione Calabria, assegna ad una Società, appositamente costituita dalla Società finanziaria regionale e dalla FIME, le risorse finanziarie necessarie a valere sui fondi della legge 64/1986. I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui alla presente legge.
7. 24

Samà, Ciconte, Garavini, Schettini, Lavorato.

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire la cifra: 30 *con la seguente:* 40.
7. 1.

De Julio.

Al comma 4, dopo le parole: 36 per cento *aggiungere le seguenti:* del tasso.
7. 2

De Julio.

Al comma 6, sostituire la parola: purché, *con le parole:* soltanto se.
7. 25.

Valensise, Parlato, Mennitti.

Al comma 6, sostituire le parole: ai cicli produttivi *con le seguenti:* alle attività produttive, nonché le spese di progettazione, ricerca, *marketing*, formazione e riqualificazione del personale.
7. 3.

De Julio.

Sopprimere il comma 8.
7. 5.

De Julio.

Al comma 10, dopo la parola: impianti, *aggiungere le seguenti:* ed avviato le attività previste.
7. 4.

De Julio.

All'articolo 7, comma 11, dopo le parole: energia elettrica per forza motrice, *aggiungere le seguenti:* o di gas per le attività di impresa.
7. 26.

De Carolis, Castagnetti, Nucara.

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma.

Ai fini dei benefici previsti dalla legge 44 sull'imprenditoria giovanile, per le attività ricadenti nel territorio della Calabri, per i giovani residenti da almeno 5 anni nella regione, l'età prevista in 29 anni per usufruire dei benefici della predetta legge è elevata a 35 anni.
7. 23.

De Carolis, Castagnetti, Nucara.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7. 24, 7. 25 e 7. 26. Gli emendamenti 7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4 e 7. 23 risultano assorbiti nel testo del Comitato ristretto.

SERGIO DE JULIO. Ritiro l'emendamento 7. 5.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordando con le valutazioni del relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7. 24, 7. 25 e 7. 26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Samà ed altri 7. 24, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 7. 25, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Carolis ed altri 7. 26, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Vorrei osservare che il comma 11 dell'articolo 7, nella formulazione del Comitato ristretto, deve essere modificato - come hanno chiesto alcuni gruppi politici - nel senso che il costo relativo al consumo di energia elettrica per forza motrice deve essere ridotto fino al 25 per cento e non del 25 per cento, anche per motivi di copertura finanziaria.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Concordo con la proposta del relatore.

Vorrei poi sommessamente far presente la mia preoccupazione in ordine alla percentuale del 75 per cento di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 7, percentuale che appare decisamente alta e, forse, meriterebbe da parte nostra un ripensamento.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Sono d'accordo con l'onorevole Garavini nel ritenere che la percentuale del 75 per cento sia effettivamente troppo alta. Proporrei, allora, di ridurre la cifra assoluta, tornando a quella contenuta nel testo del disegno di legge governativo, cioè 30 miliardi. Analogamente bisognerebbe tornare al testo del Governo per quanto riguarda il comma 11 dell'articolo 7.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo sulla opportunità di tornare al testo del Governo, sia per quanto riguarda il comma 11, sia per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Desidero osservare che il comma 12 dell'articolo 7 risulta privo di copertura finanziaria.

Il problema è risolvibile: dobbiamo predisporre una norma attraverso la quale provvedere alla copertura della legge n. 64 del 1986.

In questo senso, occorre quantificare l'onere finanziario.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Non sono in grado di quantificare l'onere finanziario in questo momento.

RAFFAELE VALENSISE. Dovremmo dedicare maggiore attenzione all'articolo 7 recante norme sugli incentivi alle attività produttive.

In termini generali, non sono contrario alla riduzione del limite di 40 miliardi di cui alla lettera *a)* del terzo comma; per quanto mi riguarda potrei anche essere favorevole ad un'ulteriore riduzione sotto i 30 miliardi. D'altra parte, poiché il contributo è notevolmente elevato (il 75 per cento delle spese per investimenti), propongo di destinarlo alle piccole e medie imprese. Quando un'impresa realizza un fatturato superiore ai 15-20 miliardi, acquista una notevole consistenza. In questo senso, ritengo sia opportuno non prevedere un limite superiore ai 15-20 miliardi.

Per quanto riguarda il comma 11, in materia di riduzione dei costi per l'energia elettrica, propongo di aggiungere alle imprese elencate anche quelle operanti nel settore del piccolo spettacolo, per favorire, dal punto di vista dell'abbattimento dei costi, i piccoli cinematografi, le piccole sale teatrali e le sale teatrali sperimentali.

Inoltre, sempre con riferimento al comma 11, ritengo che la formulazione « del 25 per cento » costituisca una modifica della sostanza e non della forma di questa disposizione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione abbia già concordato di ripristinare la formulazione contenuta nel disegno di legge governativo :« ... fino al 25 per cento ».

RAFFAELE VALENSISE. Ma questo non mi risulta !

Per quanto riguarda il comma 12, il presidente ha rilevato che occorre individuare una precisa copertura finanziaria,

mentre, relativamente al comma 11, vi è stata semplicemente l'espressione di parere favorevole da parte del rappresentante del Governo e di qualche altro membro della Commissione sulla proposta avanzata dal relatore. Ma nessuno ha votato la proposta in questione!

PRESIDENTE. La presidenza fa grande fatica a garantire la corretta prosecuzione dei lavori, poiché molti deputati intervengono in maniera disordinata. Non si può ragionare intorno a temi di tanta rilevanza, senza un minimo di silenzio e di ordine!

Devo dire che la proposta avanzata dal relatore, nel senso di una riduzione « fino al 25 per cento » da inserire al comma 11, non è stata votata formalmente, poiché con essa si torna all'originaria dizione contenuta nel disegno di legge governativo. Sull'opportunità di ripristinare quest'ultima formulazione mi è parso, inoltre, di percepire l'assenso della maggioranza della Commissione e ciò ha ingenerato l'equivoco, puntualmente rilevato dall'onorevole Valensise.

VITO NAPOLI. Per quanto riguarda il comma 12, occorre sopprimere il riferimento alla Sicilia, poiché, rimanendo all'interno delle linee che con tanta serietà la nostra Commissione ha voluto tracciare all'inizio della discussione, non si potrebbe ricomprendere questa regione in un provvedimento riguardante la Calabria senza compromettere le possibilità di quantificare la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Prego il relatore di svolgere un'opera di riordino intorno alle proposte di modifica emerse in relazione all'articolo 7, il cui esame è pertanto sospeso, in modo da quantificarne gli oneri finanziari e permettere ai membri della Commissione di esprimere un voto con piena consapevolezza dei dati.

La seduta in sede legislativa sarà ripresa non appena la nostra Commissione avrà terminato l'esame in sede referente dei progetti di legge di riforma della disciplina del bilancio e della contabilità dello Stato.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 19,10.

PRESIDENTE. In base alle determinazioni assunte nel dibattito testé svoltosi sull'ordine dei lavori della Commissione, avverto che il seguito della discussione del disegno di legge n. 2052 e della proposta di legge n. 1366 è rinviato alla prima settimana successiva alla pausa estiva dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO